

Numero della proposta

388

29 CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1869-70.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. Marzo 1870.
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Relatore *Maldini*

Approvata nella tornata del 31. Luglio 1870.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

di concerto col ministro dei lavori pubblici

(GADDA)

nella tornata del 10 marzo 1870

Approvazione della convenzione stipulata nel 23 aprile
1869 fra la direzione generale dei telegrafi e la fal-
lita società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo.

SIGNORI! — Con la convenzione del 5 febbraio 1853, approvata dalla legge del 19 successivo marzo, numero 1484, fu concessa dal Governo sardo, al signor John Brett, e per esso alla compagnia da costituirsi sotto il nome di *Società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo*, la costruzione di una linea telegrafica sottomarina e terrestre, che dalla Spezia passando per la Corsica, attraversasse la Sardegna, ed arrivasse a Cagliari.

Con altra convenzione, approvata con la legge del 19 giugno 1855, il Governo francese pattuì con la compagnia suddetta il proseguimento della linea fino alla costa dell'Algeria.

Tanto il Governo sardo quanto il francese assicurano un *minimum* di prodotto netto in favore della società, e quello imperiale stipulò espressamente che mancando la comunicazione con l'Algeria, la società sarebbe decaduta dalla concessione.

Nelle convenzioni che si conclusero successivamente nel 17 febbraio 1854 e nel 28 novembre 1857 (legge 26 giugno 1858, n° 2884) fra il Governo sardo e la compa-

gnia, fu prescritto, fra le altre cose che il prodotto netto garantito dovesse essere di lire 150,000 annuali; che dal prodotto lordo si dovessero dedurre le spese di esercizio e di manutenzione in somme fisse di lire 60,000, e che la proprietà della linea telegrafica dovesse passare al Governo dopo 50 anni durante i quali la società avrebbe goduto del privilegio esclusivo delle comunicazioni fra la Sardegna ed il continente.

La società stabilì le comunicazioni telegrafiche fino al mezzodì della Sardegna, ed annualmente riscosse pria dal Governo sardo, e poi dall'italiano, l'integrale ammontare del prodotto garantito, non bastando il provento delle sue linee al pagamento delle spese di esercizio e di manutenzione.

Nella tornata del 31 gennaio 1862 fu sottoposta all'approvazione del Parlamento un'altra convenzione stipulata nel 14 novembre 1861 fra l'amministrazione dei telegrafi e la società predetta, con la quale quest'ultima cedeva allo Stato la sua proprietà, mediante la consegna di 30 mila cartelle di lire 2,50 di rendita pubblica in compenso di altrettante azioni sociali, ed

il pagamento in contante di un milione, destinato per circa una metà alla estinzione delle obbligazioni della compagnia.

Contemporaneamente alla presentazione di questo progetto di legge, che non fu mai approvato, perchè la Commissione della Camera nella relazione in data del 11 marzo 1863 lo dichiarò oneroso per lo Stato, fra la società ed il Governo fu stipulata altra separata convenzione, con cui questi per assicurare il buon andamento del servizio si assumeva la manutenzione delle linee telegrafiche sociali tanto in Sardegna quanto in Corsica mediante il corrispettivo di lire 60 mila annuali, ridotte poi a lire 35 mila quando per la mancata comunicazione con l'Africa la società fu dichiarata decaduta nel territorio francese.

Frattanto con la legge del 21 dicembre 1862, numero 1058, volendosi completare una linea telegrafica per la corrispondenza colle Indie e col Levante, il Governo fu autorizzato a collocare un cordone telegrafico tra la Sardegna e la Sicilia. Ciò diede luogo a formale protesta da parte della società, la quale considerava quel fatto come lesivo del suo privilegio.

Poco dopo, sempre nel pensiero che fossero convenienti allo Stato il riscatto della concessione e l'acquisto delle linee della compagnia, vennesi a nuove trattative. La società chiese che il Governo consegnasse 30 mila cartelle di lire 2 di rendita, invece che di lire 2,50, e pagasse lire 730,000 in contanti in luogo di un milione. L'amministrazione alla sua volta offrì di pagare sole lire 590 mila, oltre le 30 mila cartelle di lire 2 di rendita. Questa offerta fu rifiutata dalla società.

Nel giorno 7 aprile 1864 cessava di funzionare il cordone immerso fra Santa Croce e la Corsica. La società protestò addebitando il danno all'aumento del lavoro pel congiungimento telegrafico della Sicilia con la Sardegna, e fece dei tentativi di riparazione che fallirono intieramente. Ond'è che il Governo, veduto da un lato venire meno la possibilità di una transazione fondata sul riscatto del privilegio della società, e convinto dall'altro lato che il fatto compiuto della decadenza pronunziata in Francia fornisse buon fondamento per ottenere eguale dichiarazione in Italia, promosse a quest'uopo un procedimento giudiziale innanzi il magistrato competente.

Ciò spinse la società a domandare che il Governo, in prezzo della rinunzia alla concessione e del materiale esistente, soddisfacesse in 18 anni lire 425 mila di obbligazioni sociali, e pagasse lire 400 mila in contanti.

Ma l'amministrazione, sentito il Consiglio di Stato, preferì di correre la sorte del giudizio.

Non arrise alle speranze del Governo il giudicato del Tribunale civile di Torino, che dichiarò non esser luogo a decretare la decadenza della società, ed anzi potersi a favore di questa tenere conto di alcune domande riconvenzionali, di cui fu ammessa la prova o la valutazione. Per altro questa sentenza fu riparata dalla Corte d'appello, la quale, lasciando sospese le quistioni secondarie, pronunziò la decadenza della società. E questa decisione fu confermata dalla Corte suprema di cassazione.

Intanto era stato dichiarato in Parigi il fallimento della società, e nominato sindaco il signor Normand. Fu allora che il Governo da un lato ed il signor Normand dall'altro, riconosciuta la convenienza d'intendersi circa l'acquisto delle linee sociali da parte dello Stato che ne aveva usato e ne usava senza corrispettivo alcuno fino da quando rimase interrotto il cordone ligure-corso, cioè dall'aprile 1864, e circa la composizione delle vertenze non definite dai tribunali, riassunsero le trattative di transazione, che dopo non lievi difficoltà condussero alla convenzione ora sottoposta alla vostra approvazione.

Il Governo paga lire 100 mila alla società, più gl'interessi al 5 per cento dal 14 aprile 1869 fino al giorno del versamento effettivo. E la società vende al Governo insieme al materiale di scorta 340 chilometri di linee telegrafiche a doppio filo in Sardegna che sono già mantenute ed esercitate da più anni dal Governo medesimo; e lo tiene prosciolto da qualsiasi debito per l'uso fattone per un quinquennio. Rinunzia inoltre alle pretese riconosciute in massima dal magistrato, e di queste e di altre posteriormente elevate ammette la compensazione con quelle che alla sua volta dal Governo potrebbero essere contrapposte.

La transazione che vi si presenta confermata dal suffragio di eminenti giurisperiti, si raccomanda senza scendere a minuta disamina dei fatti e degli argomenti per queste sole considerazioni.

Dopo la dichiarazione di decadimento pronunziata in Francia, l'amministrazione francese comprò le linee sociali in Corsica (309 chilometri di linea in poco soddisfacente stato) per disfarle allo scopo di utilizzarne il materiale, e le pagò lire 61 mila. Mentre nell'identica condizione l'amministrazione italiana compra le linee sociali in Sardegna (chilometri 340), non per disfarle, ma per usarle, le compra in ottimo stato, avendo ottenuto dalla società nel prenderne consegna un valore

poco meno che di lire 24 mila per metterle in istato migliore delle còrse; e non paga che lire 80 mila, compreso in questa somma il corrispettivo di alcune pretese, che dalla società sono valutate poco meno di lire 60 mila, e che ad ogni modo non respinte dai tribunali costituiscono ancora argomento di lite. Le altre lire 20 mila, che completano la somma di lire 100 mila, stanno a rappresentare l'interesse al 5 per cento sulle predette lire 80 mila dal giorno in cui fu sospeso il pagamento della garanzia del prodotto fino a quello della stipulazione dell'accordo; durante il quale periodo di tempo (un quinquennio) il Governo ha goduto senza corrispettivo alcuno della proprietà sociale. Infine si aggiunge la somma di lire 5000 per interessi decorsi sul capitale delle lire 100 mila fruttifero per la società dal giorno del contratto, nella previsione che prima dell'effettivo pagamento sarà ormai maturata l'annata di frutto prossima a scadere.

Crede il Governo che la Camera accoglierà volentieri la proposta transazione, che, oltre ai motivi di utilità e di stretta giustizia, è pure sostenuta anco da considerazioni di equità, delle quali non può non tenersi conto.

Giova per ultimo avvertire che essendo la convenzione suddetta diretta non solo ad appianare col pagamento delle lire 100 mila ogni pretesa della società, ma benanco a procurare allo Stato l'acquisto delle proprietà sociali, si è creduto più conforme alla vigente legge sulla contabilità generale di proporre con l'unito schema di legge lo stanziamento di appositi fondi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici pel 1870, anzichè imputare le lire 100 mila sui residui rimasti disponibili sugli anni precedenti in lire 300 mila, i quali residui andranno pertanto in economia.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata nel 23 aprile 1869 fra la direzione generale dei telegrafi ed il sindaco della fallita società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo, per l'acquisto di ogni proprietà sociale esistente nell'isola di Sardegna e per transazione di qualunque vertenza con la società.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 105,000 da pagarsi per compenso e frutti alla società fallita nei modi e termini fissati nella convenzione, e da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio passivo 1870 del Ministero dei lavori pubblici in apposito capitolo col N° e colla denominazione: *Acquisto delle linee telegrafiche appartenenti alla fallita società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo.*

Convenzione fra la direzione generale dei telegrafi e la società fallita del telegrafo sottomarino del Mediterraneo.

Mediante le convenzioni del 5 febbraio 1853 e 28 novembre 1857, approvate con le leggi del 19 marzo 1853 e 26 giugno 1858, la società del telegrafo sottomarino assumeva l'obbligo col Governo sardo di gettare e costruire a proprie spese e rischio un telegrafo sottomarino e terrestre che partendo dalla costa meridionale della Spezia arrivasse al capo settentrionale di Corsica, e quindi attraversata quest'isola e sottopassato lo stretto di Bonifacio, percorresse l'isola di Sardegna passando per Sassari e Cagliari e proseguisse sino al capo Teulada a cui fu poi sostituito il capo Spartivento per convenzione del 17 febbraio 1854.

Vennero poi nel 14 novembre 1861 stipulate tra la direzione generale dei telegrafi e la società dei telegrafi due convenzioni, con una delle quali, la cui validità era subordinata all'approvazione del Parlamento, la società cedeva al Governo d'Italia la linea telegrafica sottomarina e terrestre, che va dalla costa meridionale di Spezia sino a Cagliari, per il prezzo e condizioni con questa convenzione determinati; e con l'altra convenzione, previo accordo che non ostante la mentovata cessione la società avrebbe rimesso in grado idonevole le linee telegrafiche, si stipulava che il Governo sarebbe assunto la manutenzione delle linee stesse dal 15 novembre in poi sino alla approvazione del contratto di cessione per lire 60,000 (sessantamila) annuali, compresa in tal cifra anche la manutenzione delle linee telegrafiche sociali della Corsica, somma che venne poi ridotta a minor cifra.

Quindi il Governo italiano nel 3 luglio 1862 stipulò colla casa Gloss Elliot di Londra un contratto, in forza del quale la detta casa, per un prezzo determinato, si accollava stabilire per conto del Governo un cordone sottomarino fra la costa di Sardegna e quella di Sicilia.

Un complesso importante di fatti rese poi necessario per l'amministrazione dei lavori pubblici di ricorrere alle vie giudiziali contro la società dei telegrafi sottomarini, ed il giudizio fu iniziato con la domanda di decadenza inoltrata contro la stessa società davanti il Consiglio di prefettura di Torino, al quale per le mutate leggi rispetto al contenzioso amministrativo subentrò la giurisdizione del Tribunale civile della stessa città, dinanzi al quale l'amministrazione dei la-

veri pubblici concludeva che dovessero dichiararsi risolti i contratti del 5 febbraio 1853 e 29 novembre 1857 e decaduta la società stessa dalla fattale concessione.

Ma la società dei telegrafi mentre sostenne non potersi far luogo alla decadenza, propose diverse domande reconvenzionali, onde il Tribunale civile di Torino pronunziando sulla domanda principale e sulle reconvenzionali colla sua sentenza del 9 gennaio 1866:

1° Dichiarò non essersi fatto luogo alla decadenza domandata dalla pubblica amministrazione;

2° Rigettò l'istanza con la quale la società chiedeva che la convenzione del 14 novembre 1861 si avesse come definitiva;

3° Condannò l'amministrazione al risarcimento del danno recato alla società per la concessione alla casa Gloss Elliot;

4° Rigettò nello stato degli atti la domanda della società di lire venticinquemilaseicento trentaquattro e centesimi ottantatré (L. 25,634 83) relative a spese di manutenzione della linea: e subordinò l'accoglienza di altra domanda della società, di lire ventottomila ottocento quarantuna (28,841) per saldo del secondo semestre del 1862 all'esperimento della prova testimoniale.

Avendo ambedue le parti appellato da tale pronunzia, la Corte d'appello di Torino con sentenza del 30 luglio 1866 dichiarò essersi fatto luogo alla risoluzione delle anzidette convenzioni del 5 febbraio 1853 e 28 novembre 1857 ed alla conseguente decadenza della società dalla concessione, accordò al Governo l'indennità che di diritto, e confermò in ogni altra parte la sentenza del Tribunale civile.

Fece ricorso la società alla Corte di Cassazione e chiese l'annullamento di tal giudicato, ma la Corte suprema con sentenza dell'8 gennaio 1868 rigettò il ricorso.

Dopo tali giudicati rimanevano sempre da definirsi fra la società e l'amministrazione diverse pendenze, cioè:

1° Quella relativa all'indennità dovuta al Governo per la decadenza della società dalla concessione;

2° Quella relativa all'indennità domandata dalla società per l'apposizione della corda sottomarina fra la Sicilia e la Sardegna, in ordine alla quale la sentenza della Corte d'appello contiene un riservo a favore della società stessa;

3° Quella relativa alla ritenuta di lire ventottomila ottocento quarantuna (28,841) praticata dal Governo sull'avere della società a saldo del secondo semestre

1862 in conseguenza del ritardo nella riparazione del cordone nello stretto di Bonifacio; per il quale articolo la Corte di appello ha confermato la sentenza che ammette la prova testimoniale;

4° Quella relativa al rimborso di lire venticinquemila seicento trentaquattro e centesimi ottantatrè (25,634 83) per spese fatte dalla società per oggetti di manutenzione e direzione della linea;

5° Quella relativa all'uso fatto dal Governo delle linee telegrafiche dal 14 aprile 1864 sino al presente.

Onde evitare nuove discussioni giudiziali avendo il signor Normand, sindaco definitivo della fallita ditta Lami de Nozan e Compagnia, rappresentante la società dei telegrafi elettrici mediterranei, proposto di definire amichevolmente ogni pendenza per via di transazione, ed essendo tale proposta stata accettata con riserva dell'approvazione dei poteri dello Stato;

Quindi è che

Per il presente atto privato, da valere come pubblica scrittura,

Il signor commendatore Ernesto D'Amico, direttore generale dei telegrafi del regno d'Italia, ed il signor Giovanni Battista Silverio Normand, sindaco definitivo della compagnia del telegrafo sottomarino del Mediterraneo, nominato con sentenza del tribunale di commercio del dipartimento della Senna del dì 9 febbraio 1867, debitamente autorizzato col decreto 8 marzo 1869, e per esso il signor conte Brizio Falletti, suo mandatario speciale in ordine al mandato di procura del dì 8 aprile 1869, recognito dal notaro Charlot;

In primo luogo le parti nei nomi che sopra ratificano la narrativa del presente atto in guisa che quella debba riguardarsi come parte integrante e dispositiva dell'atto stesso.

In secondo luogo con titolo di transazione delle vertenze e controversie tutte surriferite e di qualunque altra escogitata ed escogitabile relativa alle cose anzidette hanno convenuto e convengono quanto appresso:

Il signor conte Brizio Falletti nei nomi dà, cede, trasferisce e vende al Ministero dei lavori pubblici del regno d'Italia, accettante e stipulante lo stesso signor commendatore Ernesto D'Amico nella sua sopra espressa qualità, tutte le linee telegrafiche dell'isola di Sardegna, con tutti i lavori accessori e materiali esistenti in qualunque luogo dell'isola già di spettanza della società del telegrafo sottomarino; e contemporaneamente rinunziò e rinunzia ad ogni ragione, diritto o pretesa che alla fallita società potesse spettare per dipendenza della concessione di cui nelle dette conven-

zioni del 5 febbraio 1853 e 28 novembre 1857, e che potessero affacciarsi dalla società stessa non ostante la sentenza della Corte di appello di Torino del 30 luglio 1866 o in seguito alla sentenza stessa, e più specialmente senza che la specialità deroghi alla generalità, rinunzia ad ogni pretesa sia relativa all'uso fatto dal Governo italiano delle linee telegrafiche dal 14 aprile 1864 in poi, sia relativa all'indennità domandata dalla società per l'apposizione della corda sottomarina fra la Sicilia e la Sardegna, sia relativa alla somma di lire ventottomila ottocento quarantuna (L. 28,841) a saldo del secondo semestre del 1862, sia relativa al rimborso di lire venticinquemila seicento trentaquattro e centesimi ottantatré (L. 25,634 83) per spese fatte dalla società per oggetti di manutenzione e direzione della linea, sia a qualunque altra dedotta in giudizio espressamente, o implicitamente, o che potrebbe per avventura dedursi.

Ed in corrispettività di detta cessione e vendita e delle rinunzie che sopra il signor commendatore Ernesto D'Amico, nell'anzidetta sua qualità e non altrimenti, si obbliga di pagare alla società stessa la somma d'italiane lire centomila (L. 100,000) in moneta metallica od in biglietti di Banca di Francia entro quaranta giorni, decorrendi da quello in cui la transazione, debitamente omologata dal Tribunale competente, sarà approvata dal Parlamento italiano, ed inoltre rinunzia ad ogni altra pretesa dipendente dalle citate convenzioni del 1853 e 1857, e dipendenti pure dalla dipendenza, anzi decadenza, dichiarata dalla stessa sentenza della Corte di appello di Torino del 30 luglio 1866.

Promette altresì lo stesso signor commendatore Ernesto D'Amico, in detta sua qualità che sopra la indicata somma di lire centomila (100,000), sarà corrisposto l'interesse alla ragione del cinque per cento all'anno, da decorrere dal dì 14 aprile 1869, giorno a cui si estendono gli effetti della presente transazione, anche per l'uso fatto dal Governo delle linee telegrafiche, e da pagarsi detto interesse nello stesso modo e tempo e colle stesse condizioni a cui è subordinato il pagamento del capitale di lire centomila.

In terzo luogo dichiarano le parti, nei nomi e qualità che sopra, che mediante la stipulazione delle cose antedette sono state definitivamente sistemate e transatte, stralciate, sopite ed ultimate le vertenze e controversie tutte, niuna esclusa né eccettuata dipendente dalle antedette convenzioni del 5 febbraio 1853 e 28 novembre 1857 e successive, tanto che tali controversie sieno state dedotte, tanto che non lo sieno nei giudizi che

hanno avuto luogo fra la società e l'amministrazione dei lavori pubblici, e che restano coll'atto presente per sempre sopiti.

In quarto luogo resta stabilito e concordato che la presente transazione non sarà obbligatoria per il Governo italiano se non dopo che la società avrà ottenuto la omologazione del Tribunale competente, e dopo che il Governo italiano abbia ottenuto l'approvazione della transazione stessa dai poteri dello Stato.

Le spese del presente atto debbono sopportarsi dal Governo italiano, ad eccezione di quelle che possono occorrere in Francia, per le debite autorizzazioni ed omologazioni del competente Tribunale e per ogni altra che sia necessaria in Francia per regolarizzare la transazione stessa.

Fatto a Firenze, addì 23 (ventitrè) di aprile milleottocento sessantanove.

ERNESTO D'AMICO.

GIUSEPPE TOMMASO BRIZZIO.

ANTONIO PREVIDI del vivente Giovanni sotto ispettore dei telegrafi, domiciliato a Firenze, testimonio.

FERDINANDO PETITI del fu Giuseppe, impiegato presso il ministero dei lavori pubblici, testimonio.

Pellati

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**Fabrizi Giovanni, Grossi, Mazzioti, Negrotto, Sorani,
Moretti, Tamajo, Maidini**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze
di concerto con quello dei lavori pubblici

nella tornata del 10 marzo 1870

Approvazione della convenzione stipulata, nel 23 aprile
1869 fra la direzione generale dei telegrafi e la fal-
lita società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo.

Tornata del 12 luglio 1870

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il progetto di legge che la vostra Giunta si onora di presentare alla vostra approvazione è inteso a definire le varie questioni che da parecchi anni trovansi pendenti tra il regio Governo e la società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo, già decaduta tanto in Francia quanto nel nostro paese con sentenza della Corte di appello di Torino in data 30 luglio 1866, confermata dalla Corte suprema di cassazione con la data 8 gennaio 1868.

La narrazione dei fatti avvenuti dall'epoca nella quale codesta società si assunse i primi impegni con il regio Governo serviranno a dimostrarvi, onorevoli colleghi, la convenienza di approvare il presente progetto di legge. Egli è perciò che la vostra Giunta ritiene necessario entrare in codesta esposizione retrospettiva.

La legge del 19 marzo 1853 approvava la convenzione 5 febbraio stesso anno, mediante la quale il

Governo del Re veniva autorizzato a concedere al signor John Brett e per esso alla società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo la costruzione di una linea telegrafica che dalla Spezia, passando per la Corsica, attraversasse l'isola di Sardegna fino a Cagliari. Con tale convenzione veniva assicurato alla predetta società un minimo d'interesse annuo del 5 per cento sul capitale sociale necessario per l'esecuzione di tutte le opere stabilite nella convenzione stessa; codesto capitale venne determinato nella somma fissa di tre milioni di lire italiane. Altra successiva convenzione venne firmata in data 17 febbraio 1854, intesa per la massima parte a meglio chiarire e definire alcuni punti della prima convenzione, nonché a precisare alcuni dettagli tecnici di costruzione. Una terza convenzione, sopra lo stesso argomento venne stipulata il 28 novembre 1857 ed approvata poscia con la legge 26 giugno 1858. Con tale atto il regio Governo cedeva alla società due linee tele-

grafiche in corso di costruzione nell'isola di Sardegna, l'una da Porto Torres a Sassari, l'altra da Macomer a Nuoro; troncava con il pagamento di lire 300 mila le questioni tutte che erano insorte sull'interpretazione degli articoli delle precedenti convenzioni riguardanti la garanzia sull'interesse del capitale sociale e delle spese di manutenzione sostenute a tutto l'anno 1857, e stabiliva nuove norme per regolare la garanzia dell'interesse del 5 per cento e per determinare il prodotto netto che si sarebbe ricavato dall'esercizio delle suddette linee telegrafiche.

Riesce qui opportuno l'avvertire come l'articolo 20 della prima convenzione in data 5 febbraio 1853 dava alla società il diritto di esercizio della linea anzidetta per lo spazio di 50 anni, dopo il quale periodo di tempo (articolo 26), tutta la linea telegrafica e tutto il materiale e costruzioni attinenti, tanto terrestri, quanto sottomarine, dovevano cadere in intera ed assoluta proprietà dello Stato, senza obbligo di alcun ulteriore pagamento alla compagnia assuntrice. Giova pure avvertire come dopo che furono stabilite le comunicazioni telegrafiche dalla Spezia fino al mezzo della Sardegna, la società ricevesse sempre dal regio Governo l'intero ammontare del prodotto garantito, non bastando il provento delle linee al pagamento delle spese di esercizio e di manutenzione delle medesime.

Il progetto di legge che fu presentato nella tornata del 31 gennaio 1862 aveva per iscopo di chiedere dal Parlamento l'approvazione di una quarta convenzione, stipulata il 14 novembre 1861 tra i ministri delle finanze e dei lavori pubblici con il gerente della società a nomina del cordone sottomarino del Mediterraneo, mediante la quale lo Stato acquistava l'intera linea telegrafica tra la Spezia e Cagliari.

I vari patti di codesta convenzione si riassumono nella spesa per l'erario di lire 2,500,000. Una parte di questa somma era destinata per il pagamento alla società del prezzo della suddetta linea; l'altra parte per essere erogata nel cambio di 30 mila azioni in cartelle del debito pubblico della rendita di lire 2 50 per ogni azione, nel pagamento in contanti di un milione destinato per quasi una metà ad estinguere 3655 obbligazioni che la società aveva emesse al prezzo di estinzione di lire 125 ciascuna, ed altre nove obbligazioni già estratte ma i cui possessori non si erano ancor presentati per la riscossione, e per supplire inoltre al pagamento di 2125 vaglia delle obbligazioni scadute al 1° settembre 1861, al prezzo di lire 3 75 ciascuna.

D'altra parte con quel progetto di legge lo Stato sarebbe rimasto esonerato dal pagamento dell'annua garanzia di 150 mila lire; avrebbe avuto facoltà di vendere il materiale della linea che traversava la Corsica, valutato in 60 mila lire, e trovavasi infine svincolato dal privilegio concesso alla società, quello cioè di non costruire nessun'altra linea telegrafica sottomarina che da un punto qualunque delle coste del regno di Sardegna arrivasse ad un altro punto qualunque delle coste di un altro Stato.

Senonchè codesti vantaggi che il Ministero accennava nella sua relazione venivano combattuti e ridotti al vero loro valore dal rapporto che la Commissione della Camera elettiva, incaricata di esaminare il progetto, presentava nella tornata 11 marzo 1863 per organo dell'onorevole Valerio. In virtù appunto di codesta relazione corredata di molti importanti documenti il progetto di legge non venne portato in discussione. Ma con la stessa data di quella convenzione annessa a tale schema di legge la direzione generale dei telegrafi stipulava un'altra distinta convenzione con la società del telegrafo sottomarino e la rendeva esecutoria per l'amministrazione mediante un decreto ministeriale in data 27 dicembre 1861. Per forza adunque di codesto decreto ministeriale, il Governo erasi già assunto il ristaurò delle linee sociali in Sardegna e Corsica mediante il compenso di lire 17 mila, e la manutenzione loro mediante il compenso annuo di 60 mila lire, ridotta successivamente a lire 35 mila allorchè la società fu dichiarata decaduta in Francia per causa della mancata comunicazione con le coste d'Africa.

Il congiungimento per linea telegrafica dell'isola di Sicilia con la Sardegna, approvato dalla legge 21 dicembre 1862, offrì in seguito occasione alla società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo di protestare formalmente contro tale fatto, appoggiandosi al privilegio che le derivava a parer suo dall'articolo 25 della prima convenzione 5 febbraio 1853. Quale conseguenza di tale protesta ebbero luogo trattative ed offerte da ambedue le parti per il riscatto della concessione e per l'acquisto delle linee sociali. La compagnia chiedeva in complesso 1,930,000 lire, anzichè 2,500,000 come nel 1861; il Governo offriva invece 1,790,000 lire, offerta che la società non credeva di accettare. Per tal modo erasi giunti all'aprile 1864, quando cessò a codest'epoca di funzionare il cordone sottomarino tra la Corsica e Santa Croce. Ciò diede luogo al Governo del Re, che vedeva infruttuosi i suoi sforzi per venire ad un accordo con la società, la quale

inutilmente aveva tentato di riparare il danno avvenuto sulla linea sottomarina, di procurarsi, mediante un procedimento giudiziario, la dichiarazione di decadenza della società, come era stata pronunciata in Francia. Allora la compagnia chiese al Governo, come prezzo della rinuncia alla concessione e del materiale esistente, la somma, in 18 anni, di lire 425,000 di obbligazioni sociali ed altre lire 400,000 in contanti. L'amministrazione, sul parere del Consiglio di Stato, credette conveniente respingere tale proposta e correre la sorte di un giudizio che, come fu detto in principio di questa relazione, riuscì favorevole al Governo in Appello ed in Cassazione.

La società intanto era stata dichiarata fallita a Parigi, ed il signor Normand nominato sindaco per il fallimento. Con il medesimo potè il regio Governo venire ad un accordo e stipulare la convenzione 23 aprile 1869, che ora vi si propone di approvare per giungere alla definitiva conclusione di tutte le questioni relative a codesto affare che con tante vicissitudini perdura dal 1853 fino ad oggi.

Le basi di tale convenzione sono le seguenti:

1° Il Ministero dei lavori pubblici acquista tutte le linee telegrafiche dell'isola di Sardegna, con tutti i lavori accessori e materiali esistenti in qualunque luogo dell'isola, già di spettanza della società del telegrafo sottomarino;

2° La fallita società rinuncia ad ogni ragione, diritto o pretesa che potesse spettarle per dipendenza della concessione fatta, alla medesima dalle convenzioni antecedenti o che potessero affacciarsi nonostante od in seguito alla sentenza della Corte di appello di Torino in data del 30 luglio 1866;

3° La società predetta rinuncia a qualsiasi pretesa:

a) Per l'uso fatto dal regio Governo delle linee telegrafiche dal 14 aprile 1864 in poi;

b) Per l'indennità domandata riguardo alla congiunzione sottomarina tra la Sardegna e la Sicilia;

c) Per la somma di lire 28,841 a saldo del secondo semestre 1862;

d) Per il rimborso di lire 25,634 83 per spese fatte dalla società per oggetti di manutenzione e direzione della linea;

e) Per qualunque altra questione dedotta in giudizio espressamente o implicitamente o che potrebbe per avventura dedursi;

4° Il Governo dal canto suo si obbliga:

a) Al pagamento alla società stessa di lire 100 mila in moneta metallica od in biglietti della Banca di Francia

entro 40 giorni dall'approvazione definitiva della convenzione;

b) Alla rinuncia di ogni altra pretesa dipendente dalle convenzioni del 1853 e 1857, e dalla sentenza della Corte di appello di Torino già citata;

c) A corrispondere sulle 100 mila lire predette l'interesse del 5 per cento all'anno da decorrere dal 14 aprile 1869 fino al giorno del pagamento totale delle 100 mila lire delle quali al precedente paragrafo a);

5° Le parti dichiarano che, mediante tali accordi, rimangono definitivamente transatte ed ultimate tutte le vertenze e controversie fra la società e l'amministrazione dei lavori pubblici;

6° La convenzione sarà obbligatoria per le due parti dopochè rispettivamente dessa avrà ottenuto l'approvazione dai poteri dello Stato e la sua omologazione presso il competente tribunale;

7° Le spese della presente transazione sono a carico del Governo italiano, ad eccezione di quelle che fosse necessario di fare in Francia per regolare la transazione stessa.

Alla vostra Giunta, o signori, codeste basi parvero convenienti ed opportune. Ed infatti il Governo acquista per tal modo 340 chilometri di linea telegrafica in ottimo stato per il valore di lire 80,000; mentre quelle di Corsica, della lunghezza di 304 chilometri, in uno stato poco soddisfacente e tale che furono disfatte per utilizzarne il materiale, vennero dall'amministrazione francese pagate 61,000 lire. Il rimanente della somma che dovrà sborsare il Governo rappresenta per una parte l'interesse sulla cifra predetta di 80,000 lire dal giorno in cui fu sospeso il pagamento della garanzia sul prodotto della linea telegrafica fino a quello dell'attuale transazione, e per l'altra parte l'interesse sul capitale delle lire 100,000 fruttifero per la società dal giorno del contratto.

La somma di lire 105 mila, che forma l'oggetto dell'articolo 2, dell'unito schema di legge è costituita dall'ammontare del capitale che deve essere sborsato alla società e degli interessi sul capitale stesso per un anno, a cominciare dal 14 aprile 1869, giorno al quale si estendono gli effetti della presente transazione. Oltrechè il periodo suddetto è già trascorso e che occorre lasciar tempo anche all'altro ramo del Parlamento ed al potere esecutivo di approvare la presente proposta di legge, devesi avvertire che l'ultimo alinea della convenzione pone a carico del Governo le spese della medesima, eccetto quelle da farsi in Francia, e che nessuna somma venne calcolata a tale uopo. Perciò la

vostra Giunta ha creduto necessario accrescere di lire 5 mila la cifra richiesta dal Ministero, sembrandole con ciò di avere provveduto a qualunque emergenza. Le parve inoltre conveniente di modificare nella forma lo stesso articolo 2, onde meglio apparisca lo scopo del medesimo.

Nel mentre adunque la vostra Giunta vi propone con tale modificazione di approvare l'unito schema di legge, crede opportuno rilevare il modo plausibile con

il quale l'attuale direzione generale dei telegrafi ha saputo condurre a termine codesta vertenza, combinando il miglior interesse del pubblico erario, sia che si consideri l'atto di transazione per se stesso, sia che si riferisca alle antecedenti proposte delle quali vi fu già tenuto parola nel corso di questa relazione.

MALDINI, relatore.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata nel 23 aprile 1869 fra la direzione generale dei telegrafi e il sindaco della fallita società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo, per l'acquisto di ogni proprietà sociale esistente nell'isola di Sardegna e per transazione di qualunque vertenza coa la società.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 105.000 da pagarsi per compenso e frutti alla società fallita nei modi e termini fissati nella convenzione, e da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio passivo 1870 del Ministero dei lavori pubblici in apposito capitolo col N° e colla denominazione: *Acquisto delle linee telegrafiche appartenenti alla fallita società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo.*

PROGETTO DELLA GIUNTA

5

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 100,000 da pagarsi per compensi alla fallita società nei modi e termini fissati nella convenzione, e di lire 10,000 per frutti al 5 per cento annuo da corrispondersi alla stessa società e per spese necessarie a farsi per la convenzione medesima. [4
I 3

Verrà quindi iscritta la somma di lire 110,000 sulla parte straordinaria del bilancio passivo 1870 del Ministero dei lavori pubblici, in apposito capitolo, col n° 102 e con la denominazione: *Acquisto delle linee telegrafiche appartenenti alla fallita società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo.*

*Approvato nella seduta
del 31 Luglio - 1870.*

Nellati

Convenzione fra la direzione generale dei telegrafi e la società fallita del telegrafo sottomarino del Mediterraneo.

Mediante le convenzioni del 5 febbraio 1853 e 28 novembre 1857, approvate con le leggi del 19 marzo 1853 e 26 giugno 1858, la società del telegrafo sottomarino assumeva l'obbligo col Governo sardo di gettare e costruire a proprie spese e rischio un telegrafo sottomarino e terrestre che, partendo dalla costa meridionale della Spezia arrivasse al capo settentrionale di Corsica, e quindi, attraversata quest'isola e sottopassato lo stretto di Bonifacio, percorresse l'isola di Sardegna passando per Sassari e Cagliari e proseguisse sino al capo Teulada a cui fu poi sostituito il capo Spartivento per convenzione del 17 febbraio 1854.

Vennero poi nel 14 novembre 1861 stipulate tra la direzione generale dei telegrafi e la società dei telegrafi due convenzioni, con una delle quali, la cui validità era subordinata all'approvazione del Parlamento, la società cedeva al Governo d'Italia la linea telegrafica sottomarina e terrestre, che va dalla costa meridionale di Spezia sino a Cagliari, per il prezzo e condizioni con questa convenzione determinati; e con l'altra convenzione, previo accordo che non ostante la mentovata cessione la società avrebbe rimesso in grado lodevole le linee telegrafiche, si stipulava che il Governo sarebbe assunto la manutenzione delle linee stesse dal 15 novembre in poi sino alla approvazione del contratto di cessione per lire 60,000 (sessantamila) annuali, compresa in tal cifra anche la manutenzione delle linee telegrafiche sociali della Corsica, somma che venne poi ridotta a minor cifra.

Quindi il Governo italiano nel 3 luglio 1862 stipulò colla casa Gloss Elliot di Londra un contratto, in forza del quale la detta casa, per un prezzo determinato, si accollava stabilire per conto del Governo un cordone sottomarino fra la costa di Sardegna e quella di Sicilia.

Un complesso importante di fatti rese poi necessario per l'amministrazione dei lavori pubblici di ricorrere alle vie giudiziali contro la società dei telegrafi sottomarini, ed il giudizio fu iniziato con la domanda di decadenza inoltrata contro la stessa società davanti il Consiglio di prefettura di Torino, al quale per le mutate leggi rispetto al contenzioso amministrativo subentrò la giurisdizione del tribunale civile della stessa città, dinanzi al quale l'amministrazione dei la-

vori pubblici concludeva che dovessero dichiararsi risolti i contratti del 5 febbraio 1853 e 29 novembre 1857 e decaduta la società stessa dalla fattale concessione.

Ma la società dei telegrafi, mentre sostenne non potersi far luogo alla decadenza, propose diverse domande reconvenzionali, onde il tribunale civile di Torino, pronunziando sulla domanda principale e sulle reconvenzionali, colla sua sentenza del 9 gennaio 1866 :

1° Dichiarò non essersi fatto luogo alla decadenza domandata dalla pubblica amministrazione ;

2° Rigettò l'istanza con la quale la società chiedeva che la convenzione del 14 novembre 1861 si avesse come definitiva ;

3° Condannò l'amministrazione al risarcimento del danno recato alla società per la concessione alla casa Gibbs Elliot ;

4° Rigettò nello stato degli atti la domanda della società di lire venticinquemilaseicento trentaquattro e centesimi ottantatré (L. 25,634 83), relative a spese di manutenzione della linea ; e subordinò l'accoglienza di altra domanda della società, di lire ventottomila ottocento quarantuna (28,841) per saldo del secondo semestre del 1862 all'esperimento della prova testimoniale.

Avendo ambedue le parti appellato da tale pronunzia, la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 30 luglio 1866, dichiarò essersi fatto luogo alla risoluzione delle anzidette convenzioni del 5 febbraio 1853 e 28 novembre 1857 ed alla conseguente decadenza della società dalla concessione ; accordò al Governo l'indennità che di diritto, e confermò in ogni altra parte la sentenza del tribunale civile.

Fecé ricorso la società alla Corte di Cassazione e chiese l'annullamento di tal giudicato, ma la Corte suprema con sentenza dell'8 gennaio 1868 rigettò il ricorso.

Dopo tali giudicati rimanevano sempre da definirsi fra la società e l'amministrazione diverse pendenze, cioè :

1° Quella relativa all'indennità dovuta al Governo per la decadenza della società dalla concessione ;

2° Quella relativa all'indennità domandata dalla società per l'apposizione della corda sottomarina fra la Sicilia e la Sardegna, in ordine alla quale la sentenza della Corte d'appello contiene un riservo a favore della società stessa ;

3° Quella relativa alla ritenuta di lire ventottomila ottocento quarantuna (28,841), praticata dal Governo sull'avere della società a saldo del secondo semestre

1862 in conseguenza del ritardo nella riparazione del cordone nello stretto di Bonifacio; per il quale articolo la Corte di appello ha confermato la sentenza che ammette la prova testimoniale;

4° Quella relativa al rimborso di lire venticinquemila seicento trentaquattro e centesimi ottantatre (25,634.83) per spese fatte dalla società per oggetti di manutenzione e direzione della linea;

5° Quella relativa all'uso fatto dal Governo delle linee telegrafiche del 14 aprile 1864 sino al presente.

Onde evitare nuove discussioni giudiziali avendo il signor Normand, sindaco definitivo della fallita ditta Lami de Nozan e Compagnia, rappresentante la società dei telegrafi elettrici mediterranei, proposto di definire amichevolmente ogni pendenza per via di transazione, ed essendo tale proposta stata accettata con riserva dell'approvazione dei poteri dello Stato;

Quindi è che

Per il presente atto privato, da valere come pubblica scrittura,

Il signor commendatore Ernesto D'Amico, direttore generale dei telegrafi del regno d'Italia, ed il signor Giovanni Battista Silverio Normand, sindaco definitivo della compagnia del telegrafo sottomarino del Mediterraneo, nominato con sentenza del tribunale di commercio del dipartimento della Senna del dì 9 febbraio 1867; debitamente autorizzato col decreto 8 marzo 1869, e per esso il signor conte Brizio Falletti, suo mandatario speciale in ordine al mandato di procura del dì 8 aprile 1869, recognito dal notaro Charlot;

In primo luogo le parti nei nomi che sopra ratificano la narrativa del presente atto in guisa che quella debba riguardarsi come parte integrante e dispositiva dell'atto stesso.

In secondo luogo con titolo di transazione delle vertenze e controversie tutte surriferite e di qualunque altra escogitata ed escogitabile relativa alle cose anzidette hanno convenuto e convengono quanto appresso:

Il signor conte Brizio Falletti nei nomi dà, cede, trasferisce e vende al Ministero dei lavori pubblici del regno d'Italia, accettante e stipulante lo stesso signor commendatore Ernesto D'Amico nella sua sopra espressa qualità, tutte le linee telegrafiche dell'isola di Sardegna, con tutti i lavori accessori e materiali esistenti in qualunque luogo dell'isola già di spettanza della società del telegrafo sottomarino, e contemporaneamente rinunziò e rinuncia ad ogni ragione, diritto o pretesa che alla fallita società potesse spettare per dipendenza della concessione di cui nelle dette conven-

zioni del 5 febbraio 1853 e 28 novembre 1857, e che potessero affacciarsi dalla società stessa non ostante la sentenza della Corte di appello di Torino del 30 luglio 1866 o in seguito alla sentenza stessa, e più specialmente senza che la specialità deroghi alla generalità, rinuncia ad ogni pretesa sia relativa all'uso fatto dal Governo italiano delle linee telegrafiche dal 14 aprile 1864 in poi, sia relativa all'indeunità domandata dalla società per l'apposizione della corda sottomarina fra la Sicilia e la Sardegna, sia relativa alla somma di lire ventottomila ottocento quarantuna (28,841) a saldo del secondo semestre del 1862, sia relativa al rimborso di lire venticinquemila seicento trentaquattro e centesimi ottantatré (25,634 83) per spese fatte dalla società per oggetti di manutenzione e direzione della linea, sia a qualunque altra dedotta in giudizio espressamente, o implicitamente, o che potrebbe per avventura dedursi.

Ed in corrispettività di detta cessione e vendita e delle rinunzie che sopra il signor commendatore Ernesto D'Amico, nell'anzidetta sua qualità e non altrimenti, si obbliga di pagare alla società stessa la somma di italiane lire centomila (100,000) in moneta metallica od in biglietti di Banca di Francia entro quaranta giorni, decorrendi da quello in cui la transazione, debitamente omologata dal tribunale competente, sarà approvata dal Parlamento italiano, ed inoltre rinuncia ad ogni altra pretesa dipendente dalle citate convenzioni del 1853 e 1857, e dipendenti pure dalla dipendenza, anzi decadenza, dichiarata dalla stessa sentenza della Corte di appello di Torino del 30 luglio 1866.

Promette altresì lo stesso signor commendatore Ernesto D'Amico, in detta sua qualità, che sopra la indicata somma di lire centomila (100,000) sarà corrisposto l'interesse alla ragione del cinque per cento all'anno, da decorrere dal dì 14 aprile 1869, giorno a cui si estendono gli effetti della presente transazione, anche per l'uso fatto dal Governo delle linee telegrafiche, e da pagarsi detto interesse nello stesso modo e tempo e colle stesse condizioni a cui è subordinato il pagamento del capitale di lire centomila.

In terzo luogo dichiarano le parti, nei nomi e qualità che sopra, che mediante la stipulazione delle cose antedette sono state definitivamente sistemate e transatte, stralciate, sopite ed ultimate le vertenze e controversie tutte, niuna esclusa nè eccettuata dipendente dalle antedette convenzioni del 5 febbraio 1853 e 28 novembre 1857 e successive, tanto che tali controversie sieno state dedotte, tanto che non lo sieno nei giudizi che

hanno avuto luogo fra la società e l'amministrazione dei lavori pubblici, e che restano coll'atto presente per sempre sopiti.

In quarto luogo resta stabilito e concordato che la presente transazione non sarà obbligatoria per il Governo italiano se non dopo che la società avrà ottenuto la omologazione del tribunale competente, e dopo che il Governo italiano abbia ottenuto l'approvazione della transazione stessa dai poteri dello Stato.

Le spese del presente atto debbono sopportarsi dal Governo italiano, ad eccezione di quelle che possono occorrere in Francia, per le debite autorizzazioni ed omologazioni del competente tribunale e per ogni altra che sia necessaria in Francia per regolarizzare la transazione stessa.

Fatto a Firenze, addì 23 (ventitrè) di aprile milleottocento sessantanove.

ERNESTO D'AMICO.

GIUSEPPE TOMMASO BRIZZIO.

ANTONIO PREVIDI del vivente Giovanni sottospettore dei telegrafi, domiciliato a Firenze, testimonio.

FERDINANDO PETITI del fu Giuseppe, impiegato presso il ministero dei lavori pubblici, testimonio.

Ministero delle Finanze

1409

Progetto di Legge
presentato alla Camera dal Ministro di Finanze

Approvazione della Convenzione stipulata
nel 23 Aprile 1869 fra la Direzione Generale
dei Telegrafi e la fallita Società del Tele-
grafo sottomarino del Mediterraneo

Trattato del 10. Mayo 1870.

Signori!

Con la Convenzione del 5 febbrajo 1853,
approvata dalla Legge del 19 successivo Mar-
zo N. 1484, fu concessa dal Governo Sardo, al
sig. John Brett, e per esso alla Compagnia
da costituirsi sotto il nome di Società del
Telegrafo sottomarino del Mediterraneo, la
costruzione di una linea telegrafica sottoma-
rina e terrestre, che dalla Spezia passando
per la Corsica attraversasse la Sardegna ed
arrivasse a Cagliari.

Con altra Convenzione approvata con
la Legge del 19 Giugno 1855, il Governo fran-
cese pattui con la Compagnia suddetta il
proseguimento della linea fino alla costa
dell'Algeria.

Tanto il Governo Sardo, quanto il fran-
cese assicurarono un minimum di prodotto
netto in favore della Società, e quello Impe-
riale stipulò espressamente che mancando
la comunicazione con l'Algeria, la Società
farebbe decaduta dalla concessione.

Nelle Convenzioni che si conclusero successivamente nel 17 febbrajo 1854 e 28 Novembre 1857 (Legge 26 Giugno 1858 N.º 2884) fra il Governo Sardo e la Compagnia fu preferito fra le altre cose che il prodotto netto garantito dovesse essere di £ 150 mila annuali; che dal prodotto lordo si dovessero dedurre le spese di esercizio e di manutenzione in forma fissa di £ 60 m. e che la proprietà della linea telegrafica dovesse passare al Governo dopo 50 anni durante i quali la Società avrebbe goduto del privilegio esclusivo delle comunicazioni fra la Sardegna ed il Continente.

La Società stabilì le comunicazioni telegrafiche fino al mezzogiorno della Sardegna ed annualmente riscosse prima dal Governo Sardo, e poi dall'Italiano, l'integrale ammontare del prodotto garantito, non battendo il provento delle sue linee al pagamento delle spese di esercizio e di manutenzione.

Nella tornata del 31 Gennaio 1862 fu sottoposta all'approvazione del Parlamento un'altra Convenzione stipulata nel 14 Novembre 1861 fra l'amministrazione dei Telegrafi e la Società predetta, con la quale quest'ultima cedeva allo Stato la sua proprietà mediante la consegna di 30 mila cartelle di £ 2.50 di rendita pub.

- blica in compenso di altrettante azioni sociali,
ed il pagamento in contante di un milione, de-
stinato per circa una metà alla estinzione
delle obbligazioni della Compagnia.

Contemporaneamente alla presentazione
di questo progetto di legge che non fu mai
approvato, perchè la Commissione della Came-
ra nella Relazione in data dell' 11 Marzo
1863 lo dichiarò oneroso per lo Stato, fra
la Società ed il Governo fu stipulata altra
separata Convenzione, con cui, questi per as-
sicurare il buon andamento del servizio
si assumeva la manutenzione delle linee
telegrafiche sociali tanto in Sardegna quan-
to in Corsica mediante il corrispettivo di
£ 60 mila annuali, ridotte poi a £ 35 ^{mil.}
quando per la mancata comunicazione
con l'Africa, la Società fu dichiarata
decaduta nel territorio francese.

Prattanto con la Legge del 21 Dicem-
bre 1862 N° 1058 volendosi completare una
linea telegrafica per la corrispondenza col-
le Indie e col Levante, il Governo fu au-
torizzato a collocare un cordone telegra-
fico tra la Sardegna e la Sicilia. Ciò diede
luogo a formale protesta da parte della
Società, la quale considerava quel fatto
come lesivo del suo privilegio.

Poco dopo sempre nel pensiero che

fossero convenienti per lo Stato il riscatto della concessione e l'acquisto delle linee della Compagnia, vennessi a nuovi trattative. La Società chiese che il Governo consegnasse 30 mila cartelle di £ 2 di rendita, invece che di £ 2.50, e pagasse £ 730,000 in contante in luogo di un milione. L'amministrazione alla sua volta offrì di pagare solo £ 590 mila, oltre le 30 mila cartelle di £ 2 di rendita. Questa offerta fu rifiutata dalla Società.

Nel giorno 7 Aprile 1861 cessava di funzionare il cavo immerso fra S. Croce e la Lancia. La Società protestò addebitando il danno all'aumento del lavoro pel congiungimento telegrafico della Sicilia con la Sardegna, e fece dei tentativi di riparazione che fallirono interamente. Ond'è che il Governo veduta da un lato venisse meno la possibilità di una transazione fondata sul riscatto del privilegio della Società, e convinto dall'altro lato che il fatto compiuto della decadenza pronunciata in Francia fornisse buon fondamento per ottenere eguale dichiarazione in Italia, promosse a questo uopo un procedimento giudiziale innanzi il Magistrato competente.

Ciò spinse la Società a domandare che il Governo in prezzo della rinuncia alla concessione, e del materiale esistente, soddisfacesse

13 21
—
—

in 18 anni £ 425 mila di obbligazioni sociali, e pagarsi £ 400 mila in contante. Ma l'Amministrazione sentito il Consiglio di Stato, preferì di correre la sorte del giudizio.

Giur.

Non arrivò alle speranze del Governo il giudicato del Tribunale Civile di Torino, che dichiarò non esser luogo a decretare la decadenza della Società, ed anzi potersi a favore di questa tenere conto di alcune domande riconvenzionali, di cui fu ammessa la prova o la valutazione. Per altro questa sentenza fu riparata dalla Corte di Appello, la quale, lasciando sospese le questioni secondarie, pronunciò la decadenza della Società. E questa decisione fu confermata dalla Corte Suprema di Cassazione.

Intanto era stato dichiarato in Parigi il fallimento della Società, e nominato Sindaco il Sig. Normand. Fu allora che il Governo da una parte ed il Sig. Normand dall'altra, riconosciuta la convenienza d'intendersi circa l'acquisto delle linee sociali da parte dello Stato che ne aveva ufato e ne ufava senza corrispettivo alcuno fin da quando rimase interrotto il cordone Ligure-Corso, cioè dall'aprile 1864, e circa la composizione delle vertenze non definite dai




tribunali, riassunsero le trattative di transazione, che dopo non lievi difficoltà condussero alla Convenzione ora sottoposta alla Vostra approvazione.

Il Governo paga £ 100 mila alla Società, più gli interessi al 5 % dal 14 Aprile 1869 fino al giorno del versamento effettivo. E la Società vende al Governo insieme al materiale di scorta 340 chilometri di linee telegrafiche a doppio filo in Sardegna che sono già mantenute ed esercitate da più anni dal Governo medesimo; e lo tiene prosciutto da qualsiasi debito per l'uso fattone per un quinquennio. Rinunzia inoltre alle pretese riconosciute in massima dal Magistrato, e di queste, e di altre posteriormente elevate, ammette la compensazione, e quelle, che alla sua volta dal Governo potrebbero essere contrapposte.

La transazione che vi si presenta confortata dal suffragio di eminenti giurisperiti, si raccomanda senza scendere a minuta disamina dei fatti e degli argomenti per queste sole considerazioni.

Dopo la dichiarazione di decadimento pronunciata in Francia, l'Amministrazione francese comprò le linee sociali in Corsica (309 chilometri di linee in



poco soddisfacente (stato) per disfarle allo scopo di utilizzarne il materiale, e le pagò £ 61 mila. Mentre nell'identica condizione l'Amministrazione Italiana comprò le linee sociali in Sardegna (Kilom. 340) non per disfarle, ma per usarle: le comprò in ottimo stato, avendo ottenuto dalla Società nel prenderne consegna un valore di poco meno che £ 24 mila per metterle in istato migliore delle Corsi; e non pagò che lire 80 mila compreso in questa somma il corrispettivo di alcune pretese, che dalla Società sono valutate poco meno di £ 60 mila, e che ad ogni modo non respinte dai tribunali costituiscono ancora argomento di lite. Le altre £ 20 mila, che completano la somma di £ 100 mila stanno a rappresentare l'interesse al 5 p^o sulle predette £ 80 mila dal giorno in cui fu sospeso il pagamento della garanzia del prodotto fino a quello della stipulazione dell'accordo; durante il quale periodo di tempo (un quinquennio) il Governo ha goduto senza corrispettivo alcuno della proprietà sociale. Infine si aggiunge la somma di £ 5000 per interessi decorpi sul capitale delle £ 100 mila fruttifero per la Società dal giorno

del contratto, nella previsione che prima dell'effettivo pagamento sarà ormai maturata l'annata di frutto prossima a scadere.

Credo il Governo che la Camera accoglierà volentieri la proposta transazione, che oltre ai motivi di utilità e di stretta giustizia, è pure sostenuta anche da considerazioni di equità, delle quali non può non tenerci conto.

Giova per ultimo avvertire che spendo la Convenzione suddetta diretta non solo ad appianare col pagamento delle £ 100 mila ogni pretesa della Società, ma benanco a procurare allo Stato l'acquisto delle proprietà sociali, e creduto più conforme alla vigentissima legge sulla Contabilità Generale di proporla con l'unico schema di legge, lo stanziamento di appositi fondi nella parte straordinaria del Bilancio dei Lavori Pubblici per 1870, anziché imputare le £ 100 mila sui residui rimasti disponibili sugli anni precedenti in £ 300 mila, i quali residui andranno pertanto in economia.

Progetto di Legge

Art. 1.

È approvata la Convenzione stipulata nel 23 Aprile 1869 fra la Direzione Generale dei Telegrafi ed il Sindaco della fallita Società del Telegrafo Sottomarino del Mediterraneo, per l'acquisto di ogni proprietà sociale esistente nell'Isola di Sardegna per transazioni di qualunque vertenza con la Società.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di £ 105,000 da pagarsi per compenso e frutti alla Società fallita nei modi e termini fissati nella Convenzione e da inserirsi nella parte straordinaria del Bilancio passivo 1870 del Ministero dei Lavori Pubblici in apposito Capitolo col № e colloca denominazione: "Acquisto delle linee telegrafiche appartenenti alla fallita Società del Telegrafo Sottomarino del Mediterraneo."

20

Wm. K. Pittman
Oostman

57

Segno prima



6 395
111

A. 27

Convenzione fra la Direzione
Generale dei Telegrafi e la Società italiana del Tele-
grafo sottomarino del Mediterraneo.

Mediante le Convenzioni del 1.º Febbrajo 1853 e 28. No-
vembre 1857, approvate con le Leggi del 19. Marsajo
1853 e 24. Giugno 1858, la Società del Telegrafo sot-
tomarino assunse l'obbligo col Governo Sardo di get-
tare e costruire a proprie spese e rischio un tele-
grafo sottomarino e terrestre che partendo dalla co-
sta Meridionale della Spezia arrivasse al Capo ^{Trasazione}
Settentrionale di Corsica, e quindi attraversata que- ^{vendita e promessa}
st'isola e sottopassato lo stretto di Bonifacio per ^{di pagamento di}
concep. l'Isola di Sardegna passando per Sassari
e Cagliari proseguisse sino al Capo Crotada
a cui fu poi sostituito il Capo Spartivento per
Convenzione del 17. Febbrajo 1854. —

Vennero poi nel 14. Novembre 1861 stipula-
te tra la Direzione Generale dei Telegrafi e la
Società dei Telegrafi, due Convenzioni, con una
delle quali, la cui validità era subordinata al-
l'approvazione del Parlamento, la Società cedeva
al Governo d'Italia la linea telegrafica sotto ^{D'Amico No. 16.}
marina e terrestre, che va dalla costa Meri- ²
dionale di Spezia sino a Cagliari, per il prez. ^{Brizio No. 14.}

no e condizioni con questa convenzione determi-
nate; e con l'altra Convenzione, previo accordo
che non ostante la mantovata cessione la Socie-
tà avrebbe riempito in grado notevole le linee te-
legrafiche, si stipulava che il Governo sareb-
be a carico la manutenzione delle linee stes-
se dal 1° Novembre in poi sino alla approvazio-
ne del contratto d'cessione per Lire 60,000 annua-
lità annuali compresa in tal cifra anche la
manutenzione delle linee telegrafiche speciali del-
la Corsica, somma che venne poi ridotta a mi-
nor cifra.

Quindi il Governo Italiano nel 3. Luglio 1864.
stipulò colla casa Ellis Elliot & Londra un contrat-
to in forza del quale la detta casa per un prezzo de-
terminato si accollava stabilire per conto del Go-
verno un cordone sottomarino fra la Costa di
Sardegna e quella di Sicilia.

Un complesso importante di fatti rese poi
necessario per l'Amministrazione dei Lavori
Pubblici di ricorrere alle vie giudiziali contro la
Società dei Telegrafi sottomarini, ed il giudi-
zio fu iniziato con la domanda di decadenza di
cessione contro la stessa Società davanti il
Consiglio di Reggenza di Torino, al quale, per



397 $\frac{7}{11}$

Handwritten scribbles and initials in the top left corner.

le mutate leggi rispetto al Contenzioso Amministrativo subentrò la giurisdizione del Tribunale Civile della stessa Città, dinanzi al quale l'Amministrazione dei Lavori Pubblici concludeva che dovevano dichiararsi risolti i contratti del 5. Febbrajo 1833 e 9. Novembre 1847, e decaduta la Società stessa dalla fattale concezione.

Ma la Società dei Telegrafi mentre sostenne non potersi far luogo alla decadenza, propose diverse domande reconvenzionali, onde il Tribunale Civile di Torino pronunciando sulla domanda principale e sulle reconvenzionali colla sua sentenza del 9. Genajo 1864.

1.^o Dichiarò non essersi fatto luogo alla decadenza domandata dalla pubblica Amministrazione;

2.^o Rigitto l'istanza con la quale la Società chiedeva che la convenzione del 14. Novembre 1861. si avesse come definitiva;

3.^o Condannò l'Amministrazione al risarcimento del danno recato alla Società per la concezione alla Scaia Glass Elliot;

4.^o Rigitto nello stato degli Atti la domanda della Società di Lire venticinquemilaficento trentaquattro e centesimi ottantatré (L. 25, 634. 83) relativi

ed a spese di manutenzione della linea: e fuor-
dino l'accoglienza di altra domanda della Socie-
tà di lire ventotto mila ottocento quarantotto (L. 28,
841.) per fatto del secondo semestre del 1852, all'esp-
erimento della prova testamentaria.

Quando ambedue le parti appellate da tale
provvisoria, la parte di Appello di Torino con sen-
tenza del 30 Luglio 1856, dichiarò essersi fatto
luogo alla risoluzione delle anzidette Convenzio-
ni del 5. Febbrajo 1833 e 28 Novembre 1837, ed alla
conseguente decadenza della Società dalla concessio-
ne, accordò al Governo l'indennità che di diritto,
e conformi in ogni altra parte la sentenza del
Tribunale Civile.

Fecce ricorso la Società alla Corte di Cassazione
e chiese l'annullamento di tal giudicato, ma la Cor-
te Suprema con sentenza dell'8. Genajo 1868 riget-
tò il ricorso.

Dopo tali giudicati rimanevano sempre da
dequinarsi fra la Società e l'Amministrazione di
verso pendenza, cioè:

- 1.^o Quella relativa all'indennità dovuta al Gover-
no per la decadenza della Società dalla concessio-
ne;
- 2.^o Quella relativa all'indennità domandata



398.9
1/1

Dalla Società per l'apposizione della corda sotto-
marina fra la Sicilia e la Sardegna, in ordine
alla quale la Sentenza della Corte di Appello
contiene un riserva a favore della Società stessa;
E.^o quella relativa alla ritenuta di lire ventot-
tomila ottocentoguarantuno / 28.841 praticata
dal Governo sull'avere della Società a fine del se-
condo semestre 1862. in conseguenza del ritardo nel-
la riparazione del cordone nello stretto di Bonip-
rio; per il quale articolo la Corte di Appello ha
confermato la Sentenza che ammette la prova
testimoniale;

F.^o Quella relativa al rimborso di lire Pentecinquemila
seicentotrentaquattro e centesimi ottan-
tatre / 5634.83 per spese fatte dalla Società
per oggetti di manutenzione e direzione della li-
nea;

G.^o Quella relativa all'uso fatto dal Governo del-
le linee telegrafiche dal 14. Aprile 1864 fino al
presente.

Quede evitare nuove discussioni giudiziali avendo
il Signor Normand, Sindaco definitivo della Gal-
lita Ditta Sami de Nonan e C.^{ia} rappresen-
tante la Società dei Telegrafi elettrici Medi-
terranei, proposto di desistere amichevolmente ogni

pendenza per via di transazione, ed essendo tale pro-
posta stata accettata con riserva dell'approva-
zione dei poteri dello stato;

Quindi è che

Per il presente atto privato da valere come pub-
blica scrittura

Il Signor Commendatore Ernesto D'Amico, Di-
rettore Generale dei Telegrafi del Regno d'Italia, ed
Il Signor Giovanni Battista Siverio, Accusatore in
dato definitivo della Compagnia del Telegrafo sotto-
marino del Mediterraneo, nominato con sentenza
del Tribunale di Commercio del Dipartimento del-
la Senna del dì 9. Febbraio 1869, debitamente autoriz-
zato col Decreto d'Aprile 1869 e per esso il Signor
Sponte Brissio Falletti, suo Mandatario speciale
in ordine al Mandato di Procura del dì 8. Aprile
1869 rogato dal Notaio Charlot

Da primo luogo le parti nei nomi che sopra
ratificano la narrazione del presente atto in qui-
so che quella debba riguardarsi come parte in-
tegrante e dispositiva dell'atto stesso.

Da secondo luogo con titolo di transazione del-
le vertenze e controversie tutte susseguite e di
qualsivolta altra esagitata ed esagitabile relati-
va alle cose anzidette hanno convenuto e conven-
to

sono garantito appresso: —

Il Signor Conte Rizzio Falletti nei nomi
sì, cede, trasferisce e vende al Ministero dei Lavori
Pubblici del Regno d'Italia, accettante e sti-
pulante lo stesso Signor Commendatore Ernesto
D'Amico nella sua opera espressa qualità, tutte
le linee telegrafiche della Isola d'Isola, con
tutti i lavori accessori e materiali esistenti in
qualunque luogo dell'Isola già di spettanza
della Società del Telegrafo Sottomarino, e con-
paraneamente renunzia e renunzia ad ogni ra-
gione diritto o pretesa che alla detta Società po-
tesse spettare per dipendenza della concessione d'ui-
nelle dette Convenzioni del 1.º Febbrajo 1843 e 28. No-
vembre 1847 e che potessero appacciarsi dalla
Società stessa non ostante la Sentenza della
Corte d'Appello di Torino del 30. Luglio 1860
in seguito alla Sentenza stessa, e più specialmen-
te, senza che la specialità deroghi alla generi-
lità, renunzia ad ogni pretesa sia relativa
all'uso fatto dal Governo Italiano delle linee
telegrafiche dal 14. Aprile 1844 in poi, sia re-
lativa all'indennità domandata dalla Socie-
tà per l'apposizione della corda Sottomarina
tra la Sicilia e la Sardegna, sia relativa ad

la somma di lire Ventottamilaottocentotragran-
tuno / L. 28.841 / a fido del secondo semestre del
1862, sia relativa al rimborso di lire Venti-
cinquemila seicentotrentaquattro e centopini-
ottantatre / L. 27.634.83 / per spese fatte dal-
la Società per oggetti di manutenzione e di-
rezione della linea, sia a qualunque altra de-
posta in giudizio espressamente, o implicita-
mente, che potrebbe per avventura dedursi.

Ed in corrispettività di detta capione e ven-
dita e delle renunzie che sopra il Signor Com-
mendatore Ernesto D'Amico nell'anzidetta
sua qualità e non altrimenti, si obbliga di pa-
gare alla Società stessa la somma di Italia-
ne lire Ventomila / L. 20.000 / in moneta me-
tallica od in Biglietti di Banca d'Italia
entro quaranta giorni decorrendi da quella in
cui la transazione debitamente omologata dal
Tribunale competente, sarà approvata dal
Parlamento Italiano, ed inoltre rinunzia ad
ogni altra pretesa dipendente dalle citate con-
venzioni del 1833, e 1837, e dipendente pure
dalla dipendenza - anzi - decadenza - dichiarata
dalla stessa sentenza della Corte di Appello
di Torino del 30 Luglio 1866. -

16
/100

Tramette altresì lo stesso Signor Pommeré,
datore Ernesto D'Onice in detta sua qualità,
che sopra la indicata somma di lire cento-
mila / 100,000, sarà corrisposto l'interesse,
se alla ragione del cinque per cento all'anno,
da decorrere dal dì 14 Aprile 1869 giorno a cui
si estendano gli effetti della presente Conven-
zione, anche per l'uso fatto dal Governo del
telegrafo telegrafico, e da pagarsi detto interesse
nello stesso modo e tempo e colle stesse condizio-
ni a cui è subordinato il pagamento del Capita-
le di Lire Centomila.

In terzo luogo si dichiarano le parti nel Nome
e qualità che sopra, che mediante la stipula-
zione delle cose antedette sono restate definiti-
vamente, sistematiche e transattive, stralciate, sopri-
te, ed ultimate le vertenze e controversie tut-
te in una esclusa ne eccettuata dipendente
dalle antedette Convenzioni del 3.º Febbrajo 1873
e 8.º Novembre 1874, e successive, tanto che tali
controversie, se non state decise, tanto che non
lo sono nei giudizi che hanno avuto luogo
fra la Società anzidetta e l'Amministrazione
dei Lavori Pubblici, e che restano coll'atto pre-
sente per sempre sopite.

In quarto luogo resta stabilito e concordato che la presente transazione non farà obbligatoria per il Governo Italiano se non che dopo che la Società avrà ottenuto la omologazione dal Tribunale competente, e dopo che il Governo Italiano abbia ottenuto l'approvazione della Transazione stessa dai Poteri dello Stato.

Le spese del presente atto debbono sopportarsi dal Governo Italiano ad eccezione di quelle che possono occorrere in Francia, per le debite autorizzazioni ed omologazioni del competente Tribunale e per ogni altra chiesta necessaria in Francia per regolarizzare la Transazione stessa.

Fatto a Firenze add. 29 ventisei / di Aprile
millesottocentoossantannove.

L. Ernesto D'Amico -

L. Giuseppe Fornaci Prizio -

L. Antonio Previti del rivente Giovanni Sotto-Is
spettor dei Telegrafi domiciliato a Firenze te-
stimonio.

L. Ferdinando Petiti del fu Giuseppe Impie-
gato presso il Ministero degli Affari Pub-
blici, testimonia.

+

11
1101

L'anno milleottocentoseptantasei e que-
sto dì ventitre del mese d'Aprile in Firen-
ze.

— Certifico io sottoscritto Notaro che i
sopra qualificati Signori Commen-
datore Ernesto D'Amico, Direttore Ge-
nerale dei Telegrafi del Regno d'Italia,
e Conte Giuseppe Cammisa Brizio-
Falletti, ambidue domiciliati in Firen-
ze, a me Notaro ben cogniti, previa let-
tura dell'atto soprascritto, lo hanno pie-
namente ratificato e quindi firmato
alla mia presenza ed a quella pure dei
Signori Antonio e Giovanni Mevidi
e Ferdinando del fu Giuseppe Petiti,
essi pure domiciliati in questa Città,
testimoni cogniti ed aventi tutti i requi-
siti voluti dalla Legge, i quali unita-
mente e congiuntamente ai preparati
Signori Comendatore D'Amico e con-
te Brizio Falletti hanno firmato l'
atto istesso ed il mio Repertorio
Notariale.

Per Ser Francesco del fu Ser Pietro Luigi Donati,
Notaro pubblico residente in Firenze.

79
Registrato a Firenze il ventisei Aprile
1869. Reg. N. 10. pag. 139. N. 4104. -
Ricevuto lire.... Gratis.

M. Niccivione
G. Maffei

Approvato
Il Ministro delle Finanze
G. S. Lombardi

Approvato
Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. S. Ricciardi



È stata la copia dal suo originale, fatto
depositato presso il Notaio in proprietà a forma del
la Legge e collazionata per trovare concordare valore di
questo di quindici Maggio milleottocentostettanta
cinque del signor Pietro-Luigi Conti, Notaio
Pubblico nel Comune di Firenze



Espondi presentati solamente:

Deputati Profi, Maggiotti e
Sormani Moretti, - per mancanza
di numero la convocazione dell
Giunta auto deserta, e questa
non pote' costituirsi.

29 Marzo

[Signature]

1. Processo Verbale = 27 Marzo.

Sormani, - dà comunicazione d'una lettera del Direttore Gen. dei Telegraf. nella quale è
precisa l'opinione - collegata dalla Com. d'op. h. molte volentieri a disposizione della Com. fin.
Marjotti, - Ma che i migliori fatti fanno & la Francia non è d'attualità, ma che tuttavia gli pare la perfetta
convenzione a noi vantaggiosa, e l'affetto

Maldini, - osserva che lo Stato delle linee telegrafiche, da noi servite 5 anni usate, - fanno sì che i fatti
della convenzione siano all'Italia favorevoli: come è quanto dice la Relazione. Ag-
giunge che i tribunali avendo dato torto al Governo una prima volta, la transazione
attuale è accettabile su una offerta e conclude approvando la perfetta convenzione.

Marjotti, - spiega quanto ha detto, e si trova in un'opinione d'accordo col presidente.

Si legge gli articoli della ^{proposta di legge} ~~convenzione~~, e sono approvati.

Proceduti alla nomina del Segretario, viene eletto il Reputato Maldini
all'unanimità di voti, meno, ben inteso, il proprio

Processo Verbale 11 luglio.

Maldini legge la Relazione

È approvata da tutti gli intervenuti.